

*Al Ministro dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 264, concernente ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori, l'articolo 265, concernente i relativi organici, e l'articolo 485, concernente riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2001 concernente la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

**VISTI** i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 novembre 2000, 27 dicembre 2000 e 16 marzo 2001, e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 aprile 2002 concernenti la dotazione organica del personale docente delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazioni Artistica e Musicale e, in particolare, l'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, concernente la definizione della dotazione organica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, recante settori artistico-disciplinari delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni, recante settori artistico-disciplinari dei Conservatori di musica;



**VISTO** il contratto collettivo nazionale del comparto “Istruzione e ricerca” 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e in particolare l’art. 15 recante “Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, la cui entrata in vigore è stata rinviata all’anno accademico 2022/2023 dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge del 26 febbraio 2021;

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’articolo 1, che sopprime il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e in particolare l’articolo 1, commi da 888 a 891;

**PRESO ATTO** che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 889 autorizza la spesa di 70 milioni di euro destinati all’ampliamento della dotazione organica delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese le Istituzioni non statali in corso di statizzazione previste all’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96;

**CONSIDERATO** che la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 890 demanda l’identificazione dei criteri e delle quantità numeriche da assegnare alle Istituzioni AFAM tramite decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che il decreto di riparto deve tenere conto degli esiti della ricognizione degli incarichi, come previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 891;

**VISTA** la nota n. 1387 del 28 gennaio 2021, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca avvia la procedura di Ricognizione degli Incarichi presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

**VALUTATO** di utilizzare il rapporto tra ore di incarichi esterni e di didattica aggiuntiva rilevati con la procedura di ricognizione e numero di studenti quale parametro di stima parziale della carenza di organico nelle Istituzioni, tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative delle diverse tipologie di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Conservatori musicali, Accademie, ISIA, Accademia di danza, Accademia di arte drammatica);

**VALUTATO** di utilizzare il rapporto docenti-studenti e personale tecnico amministrativo-studenti quale principale parametro di stima della carenza di organico nelle Istituzioni e di raffronto tra le stesse, tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative delle diverse tipologie di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;



**VALUTATO** di utilizzare la numerosità degli studenti appartenenti alle Istituzioni AFAM quale parametro di stima delle dimensioni delle istituzioni e dei relativi fabbisogni di personale;

**CONSIDERATO** che l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96, prevede che le dotazioni organiche delle Istituzioni non statali in corso di statizzazione siano definite in base ai posti esistenti al 24 giugno 2017 ivi compresi quelli occupati da personale con contratto di lavoro flessibile;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### *(Ripartizione delle risorse)*

1. Il 95% delle risorse previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 889, pari a **66.500.000 €**, sono destinate all'ampliamento dell'organico delle Istituzioni AFAM statali e vengono ripartite con il presente decreto.
2. Il restante 5%, pari a **3.500.000 €**, verrà ripartito con successivo decreto ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 890, con particolare riferimento all'integrazione degli organici delle Istituzioni statali e delle Istituzioni non statali in corso di statizzazione previste all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno del 2017, n. 96.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per **64.621.669,83 €** a sostenere il costo dell'ampliamento delle dotazioni organiche e per **1.878.330,17 €** al capitolo 2403/4 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore".
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra una "Quota docenti" e una "Quota personale non docente", proporzionali all'attuale numero dei posti in organico dei due aggregati.

### **Articolo 2**

#### *(Criteri di ripartizione dei fondi)*

1. Le risorse, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, destinate all'ampliamento della dotazione organica delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono ripartite mediante i seguenti criteri:
  - a. La "Quota docenti" è ripartita come di seguito:
    - i. Una quota fissa, pari al 30% della "Quota docenti", ripartita in proporzione al numero di studenti iscritti all'a.a. 2019/2020, con valore massimo fissato a 1.500 studenti per Istituzione;
    - ii. Una quota variabile "A", pari al 50% della "Quota docenti", ripartita:
      1. Tra le tipologie di istituzione (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, ISIA, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica) in proporzione alla media fra il rapporto tra il numero di



- studenti iscritti all'a.a. 2019/2020 nella tipologia di istituzioni e il numero di studenti totali e il rapporto tra il numero di posti di docente in organico nell'a.a. 2019/2020 nella tipologia di istituzioni e il numero di posto di docente totali, garantendo almeno l'1% della quota all'Accademia nazionale di danza, almeno l'1% della quota all'Accademia nazionale di arte drammatica e almeno il 2% della quota agli ISIA, con diminuzione proporzionale delle quote spettanti ad Accademie di belle arti e Conservatori di musica;
2. All'interno di ogni tipologia di istituzione, in proporzione al rapporto studenti/posti di docente in organico, con riferimento all'a.a. 2019/2020;
- iii. Una quota variabile "B", pari al 20% della "Quota docenti", ripartita:
1. Tra le tipologie di istituzione (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, ISIA, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica) in proporzione alla media fra il rapporto tra il numero di studenti iscritti all'a.a. 2019/2020 nella tipologia di istituzioni e il numero di studenti totali e il rapporto tra il numero di posti di docente in organico nell'a.a. 2019/2020 nella tipologia di istituzioni e il numero di posto di docente totali, garantendo almeno l'1% della quota all'Accademia nazionale di danza, almeno l'1% della quota all'Accademia nazionale di arte drammatica e almeno il 2% della quota agli ISIA, con diminuzione proporzionale delle quote spettanti ad Accademie di belle arti e Conservatori di musica;
  2. All'interno di ogni tipologia di istituzione, in proporzione al rapporto tra le ore di incarichi di didattica, comprendendo a tal fine gli incarichi di docenza al di fuori delle dotazioni organiche e quelli di didattica aggiuntiva previsti dal Contratto Integrativo Nazionale, e il numero di studenti iscritti all'a.a. 2019/2020. Qualora per la singola istituzione il rapporto incarichi/studenti sia superiore alla media della tipologia di appartenenza e allo stesso tempo il rapporto studenti/docenti sia pari o inferiore alla media della tipologia di appartenenza, sarà applicato il rapporto medio incarichi/studenti della tipologia di appartenenza;
- b. La "Quota personale non docente" è ripartita come di seguito:
- i. Una quota fissa, pari al 30% della "Quota personale non docente", ripartita in proporzione al numero di studenti iscritti a corsi accademici all'a.a. 2019/2020, con valore massimo fissato a 1.500 studenti per Istituzione;
  - ii. Una quota variabile, pari al 70% della "Quota personale non docente", ripartita:
    1. Tra le tipologie di istituzione (Conservatori di musica, Accademie di belle arti, ISIA, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica) in proporzione alla media fra il rapporto tra il numero di posti di personale non docente in organico nell'a.a. 2019/2020 nella tipologia di istituzioni e il numero di posti di personale non docente totali e il rapporto tra il numero di posti di docente in organico nell'a.a. 2019/2020 nella tipologia di istituzioni e il numero di posto di docente totali, garantendo almeno l'1% della quota all'Accademia nazionale di danza, almeno l'1% della quota all'Accademia nazionale di arte drammatica e almeno il 2%



della quota agli ISIA, con diminuzione proporzionale delle quote spettanti ad Accademie di belle arti e Conservatori di musica;

2. All'interno di ogni tipologia di istituzione, in proporzione al rapporto docenti/posti di personale tecnico-amministrativo, con riferimento all'a.a. 2019/2020.
2. Alle istituzioni con numero di studenti inferiore a 300 non possono essere assegnati più di 600.000 euro. Alle istituzioni con numero di studenti inferiore a 600 non possono essere assegnati più di 900.000 euro. Alle istituzioni con numero di studenti inferiore a 900 non possono essere assegnati più di 1.200.000 euro. Eventuali residui vengono ripartiti tra le restanti istituzioni in proporzione a quanto già assegnato.
3. La ripartizione delle risorse tra le istituzioni AFAM viene effettuata secondo quanto riportato nella Tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 3**

#### *(Ampliamento degli organici e monitoraggio)*

1. Le istituzioni AFAM statali approvano l'ampliamento dell'organico, ripartendo i fondi destinati dal presente decreto tra i diversi profili professionali, in base all'art. 7, comma 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, utilizzando a tal fine la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.
2. Le istituzioni AFAM trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca, con modalità telematiche definite dal competente ufficio del Ministero, le delibere di variazione dell'organico e l'ampliamento deliberato per la successiva approvazione.
3. In esito all'ampliamento degli organici delle istituzioni, il Ministero dell'università e della ricerca effettua una nuova ricognizione degli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche al fine di verificare quanto previsto dal primo paragrafo dell'art. 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### **Articolo 4**

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di bilancio previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 889.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Maria Cristina Messa

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Daniele Franco

